



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
12/152/CR12b/C10

**ORDINE DEL GIORNO SULLA PROROGA DELLE CONCESSIONI DEMANIALI
MARITTIME AD USO DIVERSO DA QUELLO TURISTICO-RICREATIVO**

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome

Premesso che:

- la legge n. 14 del 24 febbraio 2012 ha convertito il decreto-legge n. 216 del 29 dicembre 2011;
- con la legge di conversione è stato introdotto l'art. 13 bis, il quale dispone che: "*...le concessioni sul demanio marittimo, lacuale e portuale, anche ad uso diverso da quello turistico-ricreativo, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e in scadenza entro il 31 dicembre 2012, sono prorogate fino a tale data...*";
- in tale fattispecie normativa rientrano, tra le altre, anche le concessioni rilasciate per le attività di acquacoltura, di competenza regionale, in attuazione dell'art. 105, comma 2° lett. 1) del D.lgs n. 112/1998;
- la legge n. 14 del 24 febbraio 2012, pone i concessionari di aree demaniali marittime, destinate ad un uso diverso dal turistico-ricreativo, in una situazione di inspiegabile disparità giuridica, rispetto alle concessioni rilasciate per uso turistico, che, con la legge n. 25 del 26 febbraio 2010, sono state prorogate fino al 31 dicembre 2015;
- l'imminenza della scadenza, fissata al 31 dicembre 2012, delle concessioni demaniali diverse da quelle turistico-ricreativo - in mancanza delle necessarie indicazioni relative ai comportamenti da adottare dopo tale termine - pone le Amministrazioni regionali e le Amministrazioni delegate in gravi difficoltà di natura procedurale e giuridica essendo tenute, anche alla luce delle nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di responsabilità derivanti, a dare risposte certe nei tempi previsti dalla legge, sia alle istanze di rinnovo che alle istanze di nuove concessioni;

- si ritiene necessario e urgente l'emanazione di un provvedimento di proroga fino al 31 dicembre 2015, anche per le concessioni demaniali rilasciate per il mantenimento di impianti di pesca e acquacoltura e attività ad esse connesse, equiparando tali concessioni, relativamente alla scadenza della proroga, a quelle rilasciate ad uso turistico-ricreativo;
- la norma in oggetto, qualora introdotta nell'ordinamento, darebbe il tempo necessario per un confronto costruttivo tra le Regioni, le Province Autonome ed il Governo;
- si ritiene necessario, inoltre, chiarire di chi è la competenza a rilasciare le concessioni per gli impianti di acquacoltura in mare, alla luce di quanto disposto dal D.lgs n. 83 del 22 giugno 2012, art. 59 commi 11 e 12;
- è opportuno uniformare la terminologia giuridica utilizzata nei singoli provvedimenti legislativi relativi alle proroghe per l'utilizzo delle aree demaniali in cui, in alcuni casi si usa l'espressione "concessione" e in altri "autorizzazione" ;
- è indifferibile normativamente chiarire se le concessioni delle proroghe per l'utilizzo delle aree demaniali, debbano essere emanate d'ufficio dai soggetti gestori delle aree con atto unico o mediante singoli atti individuali;
- l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito Autorità) con propria segnalazione, Rif. S919, inviata al Presidente del Senato della Repubblica, al Presidente della Camera dei Deputati, al Presidente del Consiglio, Al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai Presidenti di Regione e ai Presidenti delle Province Autonome, formulava alcune osservazioni in merito alla disciplina dei canoni concessori demaniali marittimi per le attività di pesca e acquacoltura;
- l'Autorità sollevava nella sua segnalazione il problema della disparità di trattamento economico, a tutt'oggi esistente, nella determinazione dei canoni demaniali per le attività di pesca e acquacoltura in relazione alla natura giuridica del soggetto titolare di concessione;
- tale disparità di trattamento economico, nella determinazione dei canoni demaniali, secondo la segnalazione dell'Autorità, risulta idonea a determinare effetti distorsivi della concorrenza tra operatori che svolgono l'attività di pesca e acquacoltura, e, pertanto, la sola natura giuridica del soggetto titolare della concessione non può giustificare la diversità dei canoni concessori in vigore;
- l'Autorità nella segnalazione evidenziava, positivamente, l'omogeneizzazione dei canoni operata in alcune realtà regionali e, in conclusione, richiamava l'attenzione sull'esigenza di evitare che l'assetto normativo, in sede applicativa, implicasse distorsioni del gioco concorrenziale non strettamente giustificate da esigenze generali e poneva le sue osservazioni quale contributo per un riesame omogeneo della materia;



- la condivisione nell'emanazione di regole omogenee sul territorio nazionale, volte ad un'applicazione corretta della Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2006/123/CE, Direttiva Bolkestein, anche in considerazione della attuale confronto aperto con il Governo sul decreto attuativo dell'art. 11, comma 2, della legge n. 217 del 15 dicembre 2011, relativo alla definizione dei criteri e delle norme per il rilascio e rinnovo della concessioni ad uso turistico-ricreativo, consentirebbe una certezza applicativa e omogeneità di trattamento giuridico in merito al rilascio di concessioni demaniali siano esse per fini turistico-ricreativi o per il mantenimento di impianti di pesca e acquacoltura e attività ad esse connesse.

Chiede al Governo:

- di attivare ogni iniziativa utile a prorogare al 31 dicembre 2015 le concessioni per le aree demaniali marittime, destinate ad uso diverso dal turistico-ricreativo, così come descritto in premessa;
- di parificare, contestualmente all'emanazione normativa attinente la concessione della proroga, gli importi dei canoni dovuti dagli operatori titolari di concessioni demaniali marittime rilasciate per l'esercizio di attività di acquacoltura, mitilicoltura, ovvero per le attività di pesca o connesse alla pesca.

Roma, 22 novembre 2012

